originale

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

n. 4 del Reg.	*OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2020*

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **DUE** del mese di **MAGGIO** alle ore 10:46 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione **ORDINARIA** il Consiglio del Comune intestato.
Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	*Dott. Antonella*	**BUFFONE**	Sindaco	**SI**
2	*Sig. Giuseppe*	**PEA**	Consigliere	**SI**
3	*Sig. Enrico*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**SI**
4	*Sig. Gianluigi*	**CROCE**	Consigliere	**SI**
5	*Sig. Massimo*	**ANTONINI**	Consigliere	**SI**
6	*Dott.ssa Veronica*	**VENDITTI**	Consigliere	**SI**
7	*Sig. Gianni*	**VALENTINI**	Consigliere	**SI**
8	*Dott.ssa Annunziata*	**MARGANI**[1]	Consigliere	**NO**
9	*Sig.ra Anna Rita*	**MONTALDI**	Consigliere	**SI**
10	*Dott. Mauro*	**TORDONE**	Consigliere	**NO**
11	*Sig. Giovanni*	**TUZI**	Consigliere	**SI**
12	*Sig.ra Romina*	**MARGANI**[2]	Consigliere	**NO**
13	*Sig.ra Stella*	**FANTAUZZI**[3]	Consigliere	**NO**

ASSEGNATI n. dodici + Sindaco	**PRESENTI: 8 + Sindaco**
IN CARICA n. dodici + Sindaco	**ASSENTI:** 4 (Margani Annunziata, Tordone Mauro, Margani Romina, Fantauzzi Stella)

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Consigliere: *Veronica* **VENDITTI**, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 DEL 24/06/2017

[1] Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Annunziata Margani per motivi personali.
[2] Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Romina Margani per motivi di lavoro.
[3] Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Stella Fantauzzi per motivi personali

- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. *Cesidio* ***FALCONE***.

La seduta è pubblica poiché, nonostante non sia consentito l'accesso dei cittadini nella sala delle adunanze, la pubblicità è garantita dalla trasmissione della seduta in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Balsorano, in osservanza a quanto disposto dalla normativa in materia di contenimento del contagio da COVID-19. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Relaziona il Consigliere Massimo Antonini, il quale spiega che il regolamento in oggetto viene approvato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 comma 1 D.Lgs 486/1996 e D.Lgs 860/1998 e con tale strumento i Comuni possono disciplinare le entrate Irpef e la distribuzione dell'addizionale comunale.
Si può predisporre anche la variazione di questa aliquota e si può stabilire una soglia di esenzione oltre la quale l'aliquota non è dovuta. Oggi l'Amministrazione sta mantenendo lo stesso gettito fiscale degli anni precedenti che è di 130.000 euro, ciò che è in aumento, ma che è stato già approvato lo scorso anno, è l'aliquota che passa a 0.6, in relazione anche al regolamento che si discuterà in seguito sulle agevolazioni alle nuove attività imprenditoriali. Lo scorso anno, infatti, era stata già approvata tale variazione ma poi non è intervenuta la ratifica.
Il Regolamento Irpef è stato approvato in giunta comunale a marzo 2018, adesso il consiglio è chiamato a ratificare.

Interviene il Consigliere Giuseppe Pea, il quale illustra la nota allegata al presente verbale avente ad oggetto "Punto 3. C.C. 02.05.2020".

Interviene l'Assessore Enrico Fantauzzi, il quale afferma che è vero che le condizioni sono cambiate in quanto anche lo Stato sta mettendo in campo delle agevolazioni per le attività commerciali, ma l'amministrazione comunale si attiverà ugualmente in aiuto dei commercianti e delle attività del paese, anche con gli strumenti in discussione.

Replica il Consigliere Giuseppe Pea, il quale afferma è sbagliato dire che la programmazione prevista per il triennio è uguale a quella di dicembre, la situazione è completamente cambiata. Inoltre l'incentivo alle attività che si sta approvando esiste già ed è solo da richiedere dagli interessati quindi è un intervento inutile.

Interviene il Sindaco, Dott.ssa Antonella Buffone, la quale spiega che ogni sei mese il consiglio rivede il Dup, a norma di quanto previsto dall' art. 151 comma 1, D.Lgs 267/2000, e quindi può anche non cambiare. Per ciò che concerne gli aiuti alle attività, invece, la Dott.ssa Buffone rivolge il suo invito alla cittadinanza ad essere solidali nei confronti delle attività, affermando che l'Amministrazione farà il possibile per agevolarle, ad esempio nel pagamento dei tributi, ma anche i privati possono farlo. Infatti, spiega, è stato aperto, preso la Tesoreria comunale, un conto corrente dedicato per le donazioni.

Interviene il Consigliere Giovanni Tuzi il quale chiede il rinvio del punto all'ordine del giorno, come da documento avente ad oggetto "INTERVENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIOVANNI TUZI SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N. 3 AVENTE AD OGGETTO: "*APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020*", allegato al presente verbale.

Segue votazione sul rinvio della seduta consiliare proposto dal Consigliere Giovanni Tuzi.
Si registra il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

Favorevoli: 1 (Giovanni Tuzi)

Astenuti: 0
Contrari: 8

Interviene il Consigliere Massimo Antonini, il quale, spiega che secondo la sua non è possibile aspettare quello che accadrà mentre il Governo sta ancora decidendo le linee programmatiche. Ci sarà una continua evoluzione per misure contro la crisi, adesso bisogna attuare il regolamento per l'Irpef e le misure in aiuto alle imprese

Interviene il Consigliere Giovanni Tuzi, il quale fa notare, leggendo la proposta di delibera, che secondo la sua idea è che l'aumento previsto sia riferito al triennio 2020-2022 e non, come detto, in riferimento al 2019.

Replica il Sindaco, la quale chiarisce che la proposta è uguale a quella dell'anno scorso poiché non ha avuto seguito ma che da quest'anno l'aliquota passerà da 0.5 a 0.6 e si tratta di circa 20-25 euro l'anno per contribuente.

IL CONSIGLIO

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese:
Favorevoli: 7
Astenuti: 0
Contrari: 2 (Giuseppe Pea; Giovanni Tuzi)

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese:
Favorevoli: 7
Astenuti: 0
Contrari: 2 (Giuseppe Pea; Giovanni Tuzi)

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863951215 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017
E-mail: ragioneria@comune.balsorano.aq.it ragioneria@pec.comune.balsorano.aq.it

SERVIZIO 3 – ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Area interessata	SERVIZIO 3°
Ufficio	ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2020.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	**In ordine alla regolarità contabile**
✓ FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	✓ FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio NON ASSUME rilievo contabile
Data 16/01/2020	Data 16/01/2020
Il Responsabile del Servizio 3° (Rag. Massimo MARCHIONNI)	Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria (Rag. Massimo MARCHIONNI)

IL CONSIGLIO COMUNALE COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito

individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (....) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 14 in data 05/04/2013, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2013, è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0.50%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.000,00 euro;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 130.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 è fissato al 31 dicembre 2019;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, considerato che gli enti locali non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2020 è in corso di approvazione, e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*";

Richiamata la deliberazione C.C. n. 2 in data 01/03/2018 con la quale è stato confermato per l'anno 2018, il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0.60%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 130.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

****

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0.60%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 7.000,00

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020

****

2. di quantificare presuntivamente in € 130.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Massimo Marchionni)

Allegato al Verb. n. 3 del 2020.

COMUNE DI BALSORANO - CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.05.2020

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIOVANNI TUZI SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO N. 3 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020"

In merito al punto all'ordine del giorno di cui trattasi faccio presente quanto segue:

Si stabilisce un aumento dell'IRPEF per 0,10% (da 0,50% allo 0,60%, di ben il 20%) in un contesto drammatico dal punto di vista economico. L'aumento dell'addizionale IRPEF è uno schiaffo ai cittadini di Balsorano, oltretutto perché colpisce sempre i percettori di reddito più deboli (lavoratori dipendenti e pensionati) che si vedono trattenere alla fonte l'imposta.

Tra l'altro la proposta di deliberazione non riporta la stima effettuata presso il Portale del Federalismo Fiscale e non consente la determinazione di un conteggio con cognizione di causa.

La cosa ulteriormente aggravante consiste nel fatto che anche questa decisione è stata assunta nel dicembre del 2019, in una fase in cui nessuno immaginava una crisi di proporzioni senza precedenti come quella del contesto attuale. Questa deliberazione è opportuno rimandarla a data in cui si possa deliberare avendo conosciuto meglio le stime economiche e le conseguenti azioni correttive degli Organi Legislativi e di Governo.

Per questo motivo si chiede di voler rinviare il presente punto all'Ordine del Giorno onde poter decidere in una successiva fase in cui saranno più chiari gli interventi legislativi atti a mitigare l'impatto economico della pandemia da Covid-19 sulla vita dei cittadini.

Preannuncio voto contrario in caso di non accoglimento della proposta di rinvio.

I cittadini sono stati già informati di questa vostra decisione che oggi più che mai risulta essere senza senso e decisamente penalizzante per tutti i balsoranesi, e continueremo ad informarli con tutti i modi possibili.

Balsorano, lì 02.05.2020

Giovanni Tuzi

Allegato al punto 3 del C.C. del 2-5-20

Punto 3. C.C. 02.05.2020

L'Addizionale comunale all'Irpef è un'imposta istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta (reddito imponibile) ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nella proposta attuale si stabilisce un'aliquota che passa dal 0,5% allo 0,6% e si conferma la soglia di esenzione per i contribuenti il cui reddito complessivo, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), per l'anno di riferimento sia inferiore o uguale a € 7.000,00. Pertanto qualora il reddito superi tale soglia, l'addizionale da versare deve essere calcolata applicando l'aliquota all'importo complessivo del reddito e non solo sulla parte che eccede i 7.000,00 €.

L'anno scorso il ragioniere aveva stabilito che l'incremento dell'entrata era quantificabile in circa 18.000 € ovvero circa 15€ per cittadino anche se in bilancio veniva indicato un incremento più contenuto di soli 10.000 € forse avendo fin dall'inizio intenzione di utilizzare la maggiore entrata più avanti per altri scopi.

Tuttavia nel mese nel quale il sottoscritto ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario richiedeva una simulazione inserendovi i parametri della nuova aliquota e la conferma della soglia di esenzione. La società inviava la relativa certificazione nella quale il gettito medio passata dai 130.330,57 € ai 165.361,5 € con un incremento pari a 35.030,93 € ovvero il doppio di quanto stabilito. Per questo chiedo scusa per aver fornito informazioni non veritiere anche se ricevute dalla ragioneria comunale.

	Gettito di cassa anno 2018		Gettito di cassa anno 2019		Gettito di cassa anno 2020	
	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo
Acconto	34.277,57	41.894,80	34.979,18	42.752,33	42.415,34	51.840,97
Saldo	80.116,35	97.919,96	82.319,69	100.612,95	106.405,27	130.050,89
Totale	114.393,91	139.814,76	117.298,87	143.365,28	148.820,61	181.891,86

Aliquota anno d'imposta 2019: 0,60%
Soglia di esenzione 2019: 7.000,00€

Aliquota anno d'imposta 2018: 0,50%
Soglia di esenzione 2018: 7.000,00€

Aliquota anno d'imposta 2017: 0,50%
Soglia di esenzione 2017: 7.000,00€

Tuttavia il D.L. 30 aprile 2019 n. 23 (decreto crescita) prevede un sistema di incentivi economici alla riapertura di attività commerciali, artigianali e di servizi chiuse da almeno 6 mesi e all'ampliamento di attività in essere riservato ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Si tratta di una misura di stimolo inquadrabile nell'ambito delle competenze degli enti locali in materia di sviluppo economico ex art. 13 del Testo Unico degli Enti Locali consistente nell'erogazione di un contributo da parte del Comune territorialmente competente, finanziato mediante accesso ad un Fondo statale istituito presso il Ministero dell'interno. Le agevolazioni, decorrenti a partire dall'anno in cui avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi per i tre anni successivi, consistono nell'erogazione di contributi rapportati alla somma dei tributi comunali (Tari, Tasi, Imu, Cosap/Tosap, imposta sulla pubblicità) dovuto da ogni esercente richiedente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di concessione del contributo fino al 100% del loro importo. Ogni Comune dovrà istituire nel proprio bilancio un apposito Fondo che sarò finanziato dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto e approvare un'apposita disciplina. La domanda per accedere al contributo è stata dal nostro Comune disattesa (entro il 28 febbraio) ma il governo ha previsto una proroga fino al 30 settembre. Questo si aggiunge ai contributi concessi tramite regolamento comunale già in vigore. Si chiede al consiglio quindi di approvare la proposta così come formulata.

Alla luce di ciò si può evidenziare che mentre l'anno scorso l'agevolazione rappresentava un evento novativo che di fatto anticipava una manovra che quest'anno è stata fatta propria dal Governo, confermandone la bontà e una visione lungimirante, anche se poi è stata bocciata per il ritardo nell'approvazione, oggi è sostanzialmente una replica di un'agevolazione che si può ottenere semplicemente facendone richiesta, almeno se intenzionati a farlo.

Inoltre sembra siano stati violati le tempistiche indicate nel pessimo regolamento di contabilità al pari del regolamento delle adunanze consiliari.

Infatti all'art. 8 del regolamento relativo al procedimento interno di programmazione al comma 4 prevede che lo **schema di bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati**, nella loro stesura finale curata dal Servizio Finanziario dopo le decisioni di cui al comma 3, **sono approvati dalla Giunta entro il 10 dicembre**. Della avvenuta predisposizione ed approvazione di suddetti documenti contabili viene data tempestiva comunicazione, a cura del Sindaco, al Revisore ed ai consiglieri comunali almeno 5 giorni prima della data seduta consiliare per la loro approvazione, avvertendo che i documenti stessi e gli allegati sono depositati presso la Ragioneria per prenderne visione.

Al comma 5 il Revisore ha a disposizione 5 giorni di tempo dalla comunicazione per esprimere il parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b del Tuel.

Infine il comma 6 dichiara che entro 15 giorni dalla "comunicazione" di cui al comma 4, i consiglieri comunali possono presentare emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione e ai suoi allegati.

Oltre a violare il termine previsto dal regolamento, ovvero quello del 10 dicembre, anche in considerazione del fatto che il Ministro dell'interno con il decreto 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali.

A norma del regolamento comunale di contabilità, gli aspetti procedurali per la loro approvazione non elidono il termine di 15 giorni previsto a favore dei consiglieri per l'esame dei documenti **corredati dal parere dei revisori** che deve essere reso in forma chiara ed espressa (Ordinanza 228/2020 del TAR Toscana)

Com'è noto, infatti, l'art. 174, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 impone ai regolamenti di contabilità dei Comuni la previsione di un "**congruo termine**" per gli adempimenti relativi alla predisposizione e all'approvazione del bilancio e dei suoi allegati.

Per questi motivi e in considerazione della grave crisi economica nella quale si dovrebbe cercare prima di dare che di prendere, il voto non può essere contrario.

Balsorano 02.05.2020

Il Consigliere Comunale

Giuseppe Pea

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa *Veronica* VENDITTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

Prot. n. .....

Data 28 MAG 2020

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.balsorano.aq.it/, a partire dal ..... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al .....
Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

BALSORANO, lì 28 MAG 2020 N°267